



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18.4.2012  
C(2012) 2384 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 18.4.2012**

**che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18.4.2012

**che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2008/98/CE, ogni tre anni gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni sull'applicazione di tale direttiva inviando una relazione settoriale, in formato elettronico, redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione.
- (2) Per consentire agli Stati membri di adempiere agli obblighi di informazione ai sensi della direttiva 2008/98/CE, è necessario elaborare il questionario in oggetto.
- (3) La prima relazione di applicazione copre il periodo compreso tra la data di recepimento della direttiva 2008/98/CE, ossia il 12 dicembre 2010, e la fine del periodo di riferimento triennale, ossia il 31 dicembre 2012.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

Gli Stati membri redigono le relazioni sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE sulla base del questionario figurante nell'allegato alla presente decisione.

---

<sup>1</sup> GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18.4.2012.

*Per la Commissione*  
*Janez POTOČNIK*  
*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
**Per la Segretaria generale,**

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
**Direttore della cancelleria**

## ALLEGATO

### QUESTIONARIO

**per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti**

**1. RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE (ARTICOLO 40 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

Si prega di fare riferimento e, se del caso, di fornire un link elettronico alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2008/98/CE e successive modifiche.

**2. GERARCHIA DEI RIFIUTI (ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

Si prega di indicare in che modo si tiene conto della gerarchia dei rifiuti (di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE) nella legislazione e nelle misure politiche nel settore della prevenzione e della gestione dei rifiuti e in che modo lo Stato membro incoraggia l'adozione delle soluzioni che, applicate alla gerarchia dei rifiuti, garantiscono il miglior risultato ambientale complessivo.

Si prega di particolare di riportare esempi di categorie i cui flussi di rifiuti si discostano dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione del ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. Occorre illustrare in che modo gli Stati membri garantiscono che lo scostamento dalla gerarchia è oggettivamente giustificato, alla luce dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultima frase, e al considerando 31.

**3. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) In relazione all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, si prega di illustrare il sistema di classificazione dei rifiuti dello Stato membro.
- (2) Con riferimento all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE, vi sono rifiuti classificati come pericolosi nell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2000/532/CE<sup>2</sup> della Commissione che sono stati invece classificati come non pericolosi dallo Stato membro o viceversa?
- (3) Il sistema di classificazione dello Stato membro per i rifiuti non pericolosi si discosta dall'elenco europeo dei rifiuti?

---

<sup>2</sup> GUL 226 del 6.9.2000, pag. 3.

**4. RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (ARTICOLO 8 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Si prega di descrivere con quali misure legislative e non legislative lo Stato membro ha stabilito la responsabilità estesa del produttore per qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. In particolare, lo Stato membro ha introdotto obblighi di ripresa per i prodotti usati o ha adottato misure volte a garantire la riutilizzabilità o la riciclabilità dei prodotti?
- (2) Quali misure sono state adottate dallo Stato membro per incentivare la progettazione di prodotti volta a ridurre il loro impatto ambientale e la produzione di rifiuti nel corso della produzione e del successivo utilizzo e nella successiva gestione dei prodotti che sono diventati rifiuti?

**5. RECUPERO (ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Si prega di descrivere il modo in cui lo Stato membro ha applicato l'articolo 10 della direttiva 2008/98/CE in materia di recupero e raccolta differenziata dei rifiuti, in conformità degli articoli 4 e 13 della stessa direttiva.
- (2) Si prega di precisare se lo Stato membro ritiene che la raccolta differenziata dei rifiuti potrebbe non essere realizzabile sul piano tecnico, ambientale ed economico. Per raccolta differenziata si intende la raccolta in cui i flussi di rifiuti sono tenuti separati per tipo e natura in modo da agevolare un trattamento specifico.

**6. RIUTILIZZO E RICICLAGGIO (ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Si prega di descrivere quali misure ha attuato lo Stato membro per soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per le attività di riutilizzo. Quali misure supplementari sono state adottate dallo Stato membro?
- (2) Al fine di render noti i risultati ottenuti dallo Stato membro per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, si prega di compilare la tabella di cui al punto 19 del presente questionario. Laddove gli obiettivi non sono stati raggiunti, si prega di indicare i motivi del mancato conseguimento e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.

**7. RACCOLTA DIFFERENZIATA (ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Si prega di precisare per quali flussi di rifiuti sono state istituite procedure di raccolta differenziata nello Stato membro al fine di migliorare e agevolare il recupero dei rifiuti e promuovere un riciclaggio di elevata qualità. In particolare, quali misure sono state adottate per istituire la raccolta differenziata di carta, metalli, plastica e vetro entro il 2015 e per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti organici?

- (2) Quali flussi di rifiuti vengono raccolti insieme o mediante raccolta combinata e per quali motivi?

**8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (ARTICOLO 12 E ARTICOLO 36, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

Si prega di descrivere le misure prese per garantire che i rifiuti siano oggetto di operazioni di smaltimento sicure che rispettino le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE sulla protezione della salute umana e dell'ambiente. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti, quali misure sono state adottate per ridurre la messa in discarica dei rifiuti? In particolare lo Stato membro ha adottato divieti di messa in discarica o strumenti economici per evitare la messa in discarica? Quali misure sono state adottate per evitare l'abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE?

**9. IL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA” E LA RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (ARTICOLI 14 E 15 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Si prega di illustrare brevemente il sistema con il quale lo Stato membro applica pienamente il principio “chi inquina paga”.
- (2) Si prega di precisare se lo Stato membro ha optato per la modalità in base alla quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto che ha generato i rifiuti e se i distributori di tali prodotti condividono i costi e secondo quale sistema di distribuzione dei costi.

**10. PRINCIPI DI AUTOSUFFICIENZA E DI PROSSIMITÀ (ARTICOLO 16 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Quali misure sono state adottate in ottemperanza all'obbligo previsto all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE di istituire una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori? La rete in questione è stata organizzata a livello regionale?
- (2) Si prega di precisare come lo Stato membro garantisce che i rifiuti siano eliminati o recuperati in uno degli impianti idonei più vicini.
- (3) Qualora sia stata sviluppata una collaborazione con altri Stati membri per ottemperare all'obbligo previsto all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE fornire informazioni circa le forme e l'ampiezza di tale collaborazione.
- (4) Indicare qual è il grado di autosufficienza raggiunto dallo Stato membro. Si prega di completare la risposta con cifre precise o stime sulla quantità di rifiuti smaltiti nello Stato membro rispetto alla quantità totale di rifiuti prodotti nello Stato membro che deve essere smaltita.

**11. GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI (ARTICOLI 17, 18, 19 E 20 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Si prega di descrivere i provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire che la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento dei rifiuti pericolosi avvenga in condizioni che garantiscono la protezione dell'ambiente e della salute umana.
- (2) Quali misure sono state adottate per garantire la rintracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla generazione allo smaltimento finale, in particolare mediante la tenuta di registri a norma dell'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE e l'adeguata etichettatura dei rifiuti pericolosi? Quali misure sono state adottate per garantire che i rifiuti con proprietà pericolose siano correttamente classificati come rifiuti pericolosi?
- (3) Si prega di indicare in che modo il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi è in corso di attuazione e in quali casi lo Stato membro ha concesso deroghe all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, permettendo la miscelazione di rifiuti pericolosi.

**12. OLI USATI (ARTICOLO 21 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Si prega di descrivere il regime applicato nello Stato membro per la raccolta differenziata e il trattamento degli oli usati.
- (2) Lo Stato membro ha preso provvedimenti per evitare di miscelare oli usati con caratteristiche diverse o con altri rifiuti o materiali? In caso affermativo, quali misure?
- (3) Quali ulteriori misure, come i requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, gli strumenti economici o gli accordi volontari, lo Stato membro applica ai fini della raccolta differenziata di oli usati e del loro adeguato trattamento?
- (4) Si prega inoltre di indicare se gli oli usati siano soggetti a prescrizioni in materia di rigenerazione nello Stato membro e se lo Stato membro limiti la spedizione transfrontaliera di oli usati dal suo territorio verso impianti di incenerimento o coincenerimento, al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

**13. RIFIUTI ORGANICI (ARTICOLO 22 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

Descrivere brevemente in che modo lo Stato membro incoraggia:

- (a) la raccolta differenziata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
- (b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da garantire un livello elevato di protezione ambientale;
- (c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

**14. AUTORIZZAZIONI (ARTICOLI 23, 24 E 25 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Precisare come lo Stato membro assicura che i rifiuti siano trattati solo da stabilimenti o imprese che dispongono di un'autorizzazione conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE?
- (2) In che misura lo Stato membro ha derogato all'obbligo di autorizzazione e quali disposizioni sono state adottate al fine di garantire che il trattamento dei rifiuti esentati dall'obbligo di autorizzazione sia in linea con il principio di una gestione ecocompatibile dei rifiuti? Lo Stato membro si è avvalso degli orientamenti della Commissione in materia di autorizzazioni e ispezioni?

**15. PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (ARTICOLO 28 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) Sono stati elaborati i piani di gestione dei rifiuti per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE? Si prega di fornire un link al sito web accessibile al pubblico in cui sono reperibili tali documenti. Lo Stato membro si è avvalso degli orientamenti della Commissione sulle modalità di elaborazione di un piano di gestione dei rifiuti?
- (2) Quanti piani di gestione dei rifiuti sono stati elaborati per coprire l'intero territorio geografico dello Stato membro? In caso di più piani, in che modo lo Stato membro garantisce che l'intero territorio geografico sia adeguatamente coperto dai piani di gestione dei rifiuti e che questi soddisfino gli obiettivi di cui agli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE?

**16. PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI (ARTICOLO 29 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

- (1) I programmi di prevenzione dei rifiuti sono stati elaborati conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE? Si prega di fornire un link al sito web accessibile al pubblico in cui sono reperibili tali documenti. Lo Stato membro si è avvalso degli orientamenti della Commissione sulle modalità di elaborazione di un programma di prevenzione dei rifiuti?
- (2) Si prega di indicare i principali elementi dei programmi di prevenzione dei rifiuti che lo Stato membro ha adottato al fine di sganciare la crescita economica dagli impatti ambientali legati alla produzione di rifiuti.
- (3) Si prega di riferire in merito a eventuali progressi indotti dai programmi di prevenzione dei rifiuti nel corso del periodo in esame e di illustrare l'evoluzione della produzione di rifiuti nel corso del periodo di riferimento.

**17. ISPEZIONI (ARTICOLO 34 DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

Si prega di descrivere brevemente il sistema di ispezioni periodiche di cui all'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, precisando la frequenza e la portata delle ispezioni. Si prega di precisare la capacità amministrativa disponibile nello Stato membro per l'esecuzione di queste ispezioni. Lo Stato membro si è avvalso degli orientamenti della Commissione in materia di autorizzazioni e ispezioni?

**18. APPLICAZIONE E SANZIONI (ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE)**

Si prega di fornire esempi in cui il sistema dello Stato membro prevede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE.

**19. RISULTATI RELATIVI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, LETTERE A) E B), DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE**

Le relazioni si basano sulle disposizioni della decisione 2011/753/UE<sup>3</sup> della Commissione.

**Periodo di riferimento:**

Conformemente alla decisione 2011/753/UE della Commissione, gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti prodotti e i flussi di rifiuti preparati per essere riutilizzati o riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile. Nelle relazioni sull'applicazione gli Stati membri trasmettono dati riguardanti lo stato di preparazione dei rispettivi flussi di rifiuti destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materiale per ogni singolo anno del periodo triennale di riferimento oppure per gli anni dei periodi di riferimento di cui all'allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.

1	Lo Stato membro fornisce dati sui suoi risultati relativi al conseguimento degli obiettivi per ogni anno del periodo di riferimento triennale (selezionare la risposta corretta) <sup>5</sup> .	sì / no
2	Lo Stato membro fornisce dati sui suoi risultati relativi al conseguimento degli obiettivi per gli anni dei periodi di riferimento di cui all'allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002 (selezionare la risposta corretta) <sup>6</sup> .	sì / no

<sup>3</sup> GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11.

<sup>4</sup> GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

<sup>5</sup> Questi dati sono rilevati annualmente da Eurostat .

<sup>6</sup> Questi dati sono rilevati ogni due anni da Eurostat .

3	<p><i>(riguarda unicamente la prima relazione di attuazione elaborata sulla base del presente questionario)</i></p> <p>Si prega di specificare, scegliendo la risposta corretta, quale metodo di calcolo è stata scelto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2011/753/UE.</p>	<p>Metodo di calcolo 1 Metodo di calcolo 2 Metodo di calcolo 3 Metodo di calcolo 4</p>
4	<p><i>(solo a partire dalla seconda relazione di attuazione)</i></p> <p>Si prega di specificare se lo Stato membro ha modificato il metodo di calcolo scelto di cui al punto 3. In caso affermativo, si prega di specificare quale metodo di calcolo è stato scelto e il modo in cui lo Stato membro ha garantito la coerenza dei dati trasmessi.</p>	
5	<p>I dati sulla percentuale di recupero (riguardanti anche la preparazione in vista del riutilizzo e del recupero) e di riciclaggio (riguardanti anche la preparazione in vista del riutilizzo e del riciclaggio) sono rilevati da Eurostat. Gli Stati membri possono inserire questi dati a fini di verifica:</p>	
	<p>Percentuale di preparazione in vista del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti domestici e dei rifiuti analoghi come specificato nel metodo di calcolo scelto dallo Stato membro interessato in ogni anno coperto dalla presente relazione di attuazione:</p>	% l'anno
		% l'anno
		% l'anno
	<p>Percentuale di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione per ogni anno coperto dalla relazione di attuazione:</p>	% l'anno
		% l'anno
% l'anno		
6	<p>Laddove gli obiettivi non sono stati raggiunti, si prega di indicare i motivi del mancato conseguimento e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.</p>	